

COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 27.03.2024

OGGETTO: Surroga revisore dei conti triennio 2023 – 2026.

Esecuzione Immediata

L'anno **duemilaventiquattro** e questo giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **21:10** nei locali del Municipio sito in Piazza Monumento n. 4, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale prot. 1647 del 20.03.2024, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I[^] convocazione.

Presiede la seduta il Geom. Angelo Michele Curcio nella qualità di Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 7 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	CURCIO Angelo Michele	X	
2	CIMINO Sofia		X
3	CIRINCIONE Mariarosaria		X
4	SANTORO Giacomo	X	
5	SERPEGINI Ciro	X	
6	RINCHIUSA Leonardo	X	
7	D'ANGELO Maria	X	
8	LOMBARDO Antonietta		X
9	D'AGOSTARO Giacomo	X	
10	AGOSTARO Mariacristina	X	

Partecipa il Segretario Comunale la Dott.ssa Letizia Fiorello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno "Surroga Revisore dei conti 2023-2026".
Il **Presidente** dà atto che, nella seduta consiliare del 25 agosto 2023, sono stati estratti tre nominativi, di cui il secondo è il Dott. Carmelo Scalici, che ha già dichiarato di accettare l'incarico di Revisore unico dei conti.

Si mette ai voti la proposta.

Favorevoli: 7/7.

Il Presidente dichiara la proposta **approvata all'unanimità**.

Si mette ai voti l'immediata eseguibilità.

Favorevoli: 7/7.

Il Presidente dichiara la delibera **immediatamente eseguibile**.

Alle ore 22:13 rientra in aula il Cons. Lombardo.

Sono presenti 8/10 Consiglieri.

COMUNE DI GRATTERI

Area Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa e
Socio-Assistenziale

OGGETTO: SURROGA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023 – 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-ASSISTENZIALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.08.2023, con la quale è stato nominato il Revisore dei Conti del Comune di Gratteri per il triennio 2023/2026 nella persona del Dott. Giuseppe Pennavaria;

CONSIDERATO:

- che l'incarico come sopra conferito ha validità triennale, fino a tutto il 24.08.2026;
- che in data 7.03.2024, con relativa comunicazione assunta al n. 1387 di Protocollo, il Dott. Giuseppe Pennaviaria ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, ferma restando la sua disponibilità nei confronti dell'Ente fino alla nomina del successivo Revisore;
- che all'atto della nomina del Revisore dei Conti, in data 25.08.2023, il Consiglio Comunale, come riportato nella propria Deliberazione n. 36/2023, oltre alla designazione del Dott. Pennaviaria ha inoltre provveduto ad estrarre a sorte, tra i candidati, ulteriori n. 3 nominativi quali utili riserve in caso di impossibilità all'esercizio delle funzioni del Revisore nominato;
- che il primo nominativo estratto, con funzione di riserva, è il Dott. Carmelo Scalisi;
- che con messaggio di Posta Elettronica Certificata è stata richiesta al predetto Dott. Scalisi l'eventuale disponibilità ad assumere l'incarico di Revisore dei Conti per il residuo periodo di durata dell'incarico triennale come sopra conferito al Dott. Pennaviaria, pertanto dalla data di insediamento del nuovo Revisore e fino al 24.08.2026;
- che con nota acclarata in data 18.03.2024 al n. 1588 di Protocollo, il Dott. Carmelo Scalisi ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di cui trattasi fino al 24.08.2026, ha dichiarato che non sussistono cause di incompatibilità relativa all'assunzione di più di quattro incarichi (*limite stabilito dalla normativa di riferimento*) e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per la parte residua del triennio 2023/2026, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina e fino al 24.08.2026, ciò in ragione delle dimissioni presentate dal Revisore dei Conti in carica;

CONSIDERATO che la competenza alla nomina del Revisore dei Conti è attribuita al Consiglio Comunale mediante sorteggio tra coloro che hanno presentato istanza;

VISTO il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (art. 234-241) il quale disciplina la revisione Economico-Finanziaria negli Enti Locali e in particolare:

- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente;

VISTO il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale, il cui comma 1 dell'art. 10, Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, stabilisce che *“Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti”*, mentre il comma 2 prevede che *“In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,*

nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali";

ATTESO che questo Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che alla data del 31.12.2022 il numero dei residenti era di 854 unità;

VISTI, in materia di compenso dei revisori:

-l'art. 241 del sopracitato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede al comma 1 che *"Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale."* e al comma 7 stabilisce che *"L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina"*;

-il Decreto emesso dal Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Economia in data 21 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 4.01.2019, con il quale sono stati da ultimo aggiornati i limiti massimi dei compensi dei revisori dei conti degli enti locali, il quale stabilisce che: *"Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:*

a) *sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;*

b) *sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto."*;

-la Tabella A allegata al Decreto di cui al punto precedente, il quale prevede il compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali, sulla base delle rispettive classi demografiche e nello specifico, per Comuni con popolazione da 500 a 999 abitanti, stabilisce in € 3.180,00 il compenso in questione;

-le Tabelle B e C allegata al medesimo Decreto (21 dicembre 2018);

CONSIDERATO:

-che l'art. 1, comma 2, del più volte sopra richiamato Decreto stabilisce che le suddette maggiorazioni al compenso dei Revisori dei Conti sono cumulabili tra loro;

VISTO, ancora il più volte sopracitato Decreto del 21 dicembre 2018, il cui Art. 2 prevede che *"I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge"*, mentre all'Art. 3 stabilisce che *"Ai componenti dell'organo di*

revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente."

RICHIAMATO l'art. 234 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Consiglio Comunale la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria che nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è affidata ad un solo revisore;

VISTI:

-il regolamento comunale di contabilità;

-lo Statuto Comunale;

-le manifestazioni di interesse pervenute per la nomina di Revisore dei conti di questo Comune per il triennio 2023/2026 e tutti gli atti a corredo delle medesime;

Per quanto sopra riportato,

PROPONE

- che il Consiglio Comunale proceda alla nomina del Revisore Unico dei Conti di questo Comune nella persona del Dott. Carmelo Scalici, ciò per la parte residua del triennio 2023/2026 e segnatamente dalla data di insediamento del nuovo Revisore e fino al 24.08.2026;
- di stabilire in € 3.816,00 (€ 3.180,00 di cui alla Tabella "A" allegata al Decreto emesso dal Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Economia in data 21 dicembre 2018, oltre maggiorazione 10% di cui alle Tabelle B e C allegate al medesimo Decreto) il compenso spettante al Revisore dei Conti, oltre IVA e Cassa di Previdenza, ciò nella ipotesi in cui il Consiglio Comunale stabilisca nel 10% le maggiorazioni previste dalle predette Tabella B e C;

-di DARE ATTO:

- che ai sensi dell'art. 235 del D. lgs. n. 267 del 2000 l'organo di revisione contabile dura a decorrere dalla data di esecutività della delibera e fino al 24.08.2026 e che il Revisore dei Conti non può svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;
- che l'affidamento dell'incarico di Revisore dei Conti è subordinato alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
- che il compenso annuo come sopra stabilito, oltre IVA e contributo previdenziale, sarà previsto nei bilanci previsionali dell'Ente di cui all'art. 163 del più volte citato T.U.E.L. e che il

Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Assistenziale provvederà ai relativi impegni di spesa;

- che ai sensi dell'art.241, comma 6-bis del D. lgs. n. 267 del 2000 *“L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”* e che ai sensi dell'art. 3 del più volte sopraccitato Decreto del 21 dicembre 2018 *“1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi. 2. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. 3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”*;

-di STABILIRE, in ragione di quanto riportato al punto precedente, il rimborso delle spese di viaggio nei termini come di seguito riportati:

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il numero dei chilometrici che separano la residenza del professionista dalla sede di questo Comune, numero di chilometri calcolati mediante l'applicativo “Calcolo distanze chilometriche” reso disponibile sul sito dell'Automobile Club d'Italia, più il rimborso dell'eventuale spesa documentata per il pedaggio autostradale ed il parcheggio.

-Di COMUNICARE al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del T.U.E.L., il nominativo del professionista cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data 20.03.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
e SOCIO-ASSISTENZIALE
Dott. Arcangelo Santoro
(Sottoscritto in originale con firma originale)

La Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole.

Data _____

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Teresa Purpura

f.to Geom. Angelo Michele Curcio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott. Giacomo Santoro

Fiorello

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Letizia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dell'Albo

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 29.03.2024
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. 69 Reg. Pub.);

F.to Il Responsabile dell'Albo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente è divenuta esecutiva il 27.03.2024
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li. 27.03.2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Letizia Fiorello